

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 204

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, PAZZAGLIA, TURCHI

Presentata il 15 luglio 1968

Inquadramento nei ruoli ordinari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) degli invalidi di guerra, ex combattenti e reduci risultati idonei nel concorso interno indetto per effetto del decreto interministeriale 18 marzo 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 11 gennaio 1943, n. 138, veniva disposta, come è noto, la fusione delle Casse mutue di malattia esistenti nei diversi settori di produzione, in un unico Ente parastatale che assunse la denominazione di Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

Poiché tale atto legislativo si verificò in pieno periodo bellico, gli eventi dell'epoca e quelli successivi impedirono una immediata regolamentazione del personale che doveva formare la dotazione organica del nuovo Ente attraverso i rispettivi gruppi, gradi e qualifiche.

Solo in data 18 marzo 1950 venne approvato con decreto interministeriale, il regolamento organico del personale, il quale, peraltro, stabiliva che tutti i dipendenti in servizio dovevano, per essere inquadrati nei ruoli, partecipare ad un concorso interno per titoli.

Venivano così, con successivo bando di concorso, determinati i requisiti occorrenti per accedere ai diversi gradi e gruppi previsti dal regolamento stesso e, tra questi requisiti, si richiedeva l'effettivo esercizio per almeno due anni a partire dal 1° giugno 1943 delle funzioni corrispondenti ai gradi cui i candidati aspiravano.

E poiché, come si è accennato, in detto periodo, moltissimi funzionari, per richiamo alle armi, internamento in campi di prigionia o assenza conseguente agli eventi bellici, non potevano essere in servizio presso l'Istituto, questo interpretò la norma in senso restrittivo e cioè che coloro che « fisicamente » non erano presenti per almeno un biennio nell'esercizio delle funzioni, *anche se in possesso del relativo grado regolarmente conseguito prima dell'allontanamento*, non potevano essere riammessi nei ruoli, rimanendo nella posizione di avventizi.

Le conseguenze di tale assurdo procedimento sono facilmente immaginabili; gli invalidi di guerra, i reduci e gli ex combattenti, molti con oltre 20 anni di servizio al loro attivo, vennero estromessi dai ruoli, con la relativa riduzione dello stipendio alla misura degli avventizi dello Stato, mentre gli altri dipendenti rimasti a casa ed i giovani di nuova assunzione pervenivano ai gradi più elevati.

Oggi questo benemerito personale, con età vicina o superiore ai 50 anni, trovasi alle dipendenze dei colleghi che lo hanno velocemente sorpassato nella carriera sicché la presente proposta è appunto volta a rimediare a tale stato di ingiustizia con un atto riparatore il cui valore umano e sociale incontrerà certamente unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono istituiti nel ruolo ordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) tanti posti quanti sono i dipendenti dell'Istituto mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti e reduci che, avendo partecipato al primo concorso interno bandito ai sensi del regolamento organico approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950, non furono immessi in ruolo per mancanza di anzianità di servizio o di funzioni dovuta ad assenza per cause di guerra o conseguente agli eventi bellici.

ART. 2.

A tali posti saranno nominati, nel gruppo e nel grado rivestiti all'atto dell'allontanamento per richiamo alle armi o per cause derivate dagli eventi bellici, gli ex combattenti e reduci che non furono immessi nel ruolo per mancanza di anzianità di funzioni per i motivi di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Ai dipendenti di cui all'articolo precedente dovrà essere ricostruita la carriera con la stessa decorrenza riconosciuta agli altri partecipanti al concorso interno bandito ai sensi del citato decreto 18 marzo 1950.

ART. 4.

L'attuazione delle norme di cui alla presente legge dovrà essere disposta dall'INAM entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.